



## **Titolo**

Tribunale federale a livello nazionale - sezione tesseramenti - competenza funzionale – è limitata alla legittimità del tesseramento – esclusione della cognizione sulle connesse questioni economiche

## **Descrizione**

Il giudizio circa la legittimità del nuovo tesseramento di un calciatore con la qualifica di professionista, ai sensi dell'art. 113 delle NOIF, attribuito alla competenza funzionale dal Tribunale federale nazionale-Sezione Tesseramenti, lascia impregiudicata ogni questione riguardante le pretese patrimoniali fatte valere dalla società dilettantistica che abbia stipulato in precedenza un accordo economico pluriennale con il calciatore stesso. Le controversie patrimoniali connesse alla legittimità del tesseramento, riguardanti i rapporti tra le società interessate e tra queste e i calciatori, esulano dalla competenza funzionale del Tribunale federale nazionale Sezione Tesseramenti.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 26/CFA/2021-2022/C

## **Presidente**

Lipari

## **Relatore**

Baliva

## **Riferimenti normativi**

art. 113 NOIF; art. 88 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0026 CFA del 21 ottobre 2021 (Lornano Badesse Calcio A.S.D.-A.C. Reggiana 1919 S.r.l.-Sig. Sorrentino Daniele Giovanni-F.I.G.C.)**